



Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici

D.L. 123/19 / A.C. 2211

Dossier n° 69 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale
19 novembre 2019

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2211
D.L.	123/19
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	10
Date:	
emanazione:	24 ottobre 2019
presentazione:	24 ottobre 2019
assegnazione:	24 ottobre 2019
Commissione competente :	VIII Ambiente
Stato dell'iter:	in corso d'esame in sede referente

Contenuto

L'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2020 lo stato di emergenza nei territori dell'Italia centrali colpiti dal sisma del 2016, in scadenza il 31 dicembre 2019.

L'articolo 2 al comma 1 modifica l'articolo 6 del decreto-legge n.189 del 2016, al fine di salvaguardare il diritto al contributo in tutti i casi di ricostruzione di edifici danneggiati o distrutti dal sisma nei quali le differenti epoche, tipologie e tecniche di costruzione allo stato non consentono di tenere in considerazione l'incidenza dello spessore della muratura, sia perimetrale sia portante; in tali casi si prevede una maggiorazione del contributo per gli interventi relativi a murature portanti di elevato spessore. Vengono inoltre abrogati i commi 10-bis e 10-quater, in seguito alla già intervenuta abrogazione dei commi 10 e 10-ter, che vietavano la cessione del bene immobile oggetto di contributo nei due anni successivi al rilascio del contributo medesimo. Conseguentemente, risulta privo di effetto il mantenimento dell'obbligo di trascrizione del decreto previsto dal citato comma 10-bis. Come coordinamento è prevista l'abrogazione del comma 10-quater, che rinvia ai citati commi 10, 10-bis e 10-ter. Il comma 2 modifica l'articolo 14 del medesimo decreto-legge, introducendo la previsione che, tra gli interventi sul patrimonio pubblico disposti dal Commissario straordinario, sia data priorità a quelli concernenti la ricostruzione di edifici scolastici. Tali edifici, se ubicati nei centri storici, sono ripristinati o ricostruiti nel medesimo sito, salvo che per ragioni oggettive la ricostruzione in situ non sia possibile. In ogni caso, la destinazione urbanistica delle aree a ciò destinate non può essere mutata.

L'articolo 3 contiene disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia privata. In particolare, è introdotta una procedura semplificata per la concessione del contributo per gli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili privati che rientrino nei limiti di importo definiti con ordinanze commissariali. Tale procedura si basa sulla certificazione da parte del professionista circa la completezza e regolarità amministrativa e tecnica del progetto. Il comma 2 disciplina l'ordine di priorità nella concessione del contributo. Al comma 3 si prevede che gli uffici speciali per la ricostruzione effettuoino, in relazione alle certificazioni, verifiche a campione, che si prevede interessino almeno il 20 per cento delle domande di contributo presentate.

L'articolo 4 introduce procedure semplificate per consentire lo smaltimento delle macerie derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale dal 24 agosto 2016. In particolare, si prevede l'aggiornamento, entro il 31 dicembre 2019, dei piani regionali per la gestione delle macerie. Si consente inoltre di affidare la raccolta delle macerie ad imprese individuate dai soggetti competenti mediante

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

L'articolo 5 estende al territorio dei comuni del cratere, di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, la misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», introdotta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

L'articolo 6 estende il contributo per interventi urgenti di manutenzione straordinaria o di messa in sicurezza su strade e infrastrutture comunali introdotto dall'articolo 34, comma 7-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, previsto per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e limitato ai comuni di cui all'allegato 1 annesso al medesimo decreto-legge, anche ai comuni di cui all'allegato 2 annesso al citato decreto-legge. Al riparto dei previsti fondi si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'articolo 7 amplia la destinazione del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189/2016 anche alle anticipazioni in favore dei professionisti. Inoltre è previsto che per tali anticipazioni non possa essere richiesta alcuna garanzia, fermo restando l'obbligo di avvio delle eventuali procedure di recupero anche tramite compensazione.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, in primo luogo il differimento di due anni del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018 e nell'esercizio 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni colpiti dal sisma del 2016 trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Si limita poi al 31 dicembre 2020 la possibilità di proroga con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, del periodo di sospensione degli adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico sugli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) a carico degli enti locali colpiti dal sisma. Il comma 2 riduce del 40% l'ammontare dei pagamenti dei tributi e dei contributi sospesi e non versati dai soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 da restituire a decorrere dal 15 gennaio 2020. Al comma 3 viene prorogato al 1° gennaio 2021 il termine per la restituzione degli oneri sospesi relativi alle forniture dell'acqua, della luce e del gas.

L'articolo 9 estende alle imprese agricole ubicate nei comuni colpiti dal sisma del 2016 di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis annessi al decreto-legge n. 189 del 2016, i benefici disposti per favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 185 del 2000.

Per ulteriori elementi si rinvia al [dossier - schede di lettura n. 219](#).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

La ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del centro Italia è stata regolamentata dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Ulteriori disposizioni sono state dettate dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare riconducibile alla materia *protezione civile* di **competenza legislativa concorrente** ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Con riferimento alla conseguente esigenza di coinvolgere il sistema delle autonomie territoriali, il provvedimento rinvia, all'articolo 4, all'aggiornamento dei piani regionali l'attuazione delle disposizioni in materia di smaltimento delle macerie e prevede, all'articolo 6, il parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali ai fini dell'emanazione del decreto di riparto delle risorse per la messa in sicurezza di strade e infrastrutture.

Inoltre, come segnala l'analisi tecnico-normativa allegata al provvedimento, rimangono ferme le modalità di collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo all'interno degli organi istituiti dal decreto-legge n. 189 del 2016 al fine di assicurare il necessario raccordo funzionale nell'ambito delle scelte strategiche del Commissario straordinario per la ricostruzione (quali la Cabina di coordinamento della ricostruzione; il Comitato istituzionale istituito in ciascuna Regione interessata, la Conferenza permanente e le Conferenze regionali per la ricostruzione).

Si segnala, infine, che l'articolo 2, comma 2, recante una novella all'articolo 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede il divieto di mutamento della destinazione urbanistica delle aree in cui sono ricostruiti gli edifici scolastici e appare, pertanto, riconducibile alla materia *governo del territorio*, anch'essa di **competenza legislativa concorrente** ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Si ricorda, in proposito, che l'art. 23-*ter* del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), recante la disciplina del mutamento d'uso urbanisticamente rilevante, fa espressamente salve le diverse previsioni delle leggi regionali. In particolare, il comma 3 del citato articolo 23-*ter* stabilisce che, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, "il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito".

Secondo la giurisprudenza costituzionale, sono da considerarsi principi fondamentali della materia governo del territorio, tra gli altri, quelli espressi dalle disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali (sent. n. 309/2011). Lo spazio di intervento che residua al legislatore regionale è quello di "esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali", a condizione, però, che tale esemplificazione sia "coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia" (sent. n. 49 del 2016).

Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione alla luce dell'assetto normativo e della giurisprudenza costituzionale richiamati.

Cost069	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	 CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Ambiente	st_ambiente@camera.it - 066760-9253	 CD_ambiente